

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

09 Gen 2018

Legge di Bilancio, 2,1 miliardi per investimenti nel 2018, 8,4 nel triennio

Alessandro Arona

Secondo i calcoli dell'Ufficio studi Ance l'articolato della legge di Bilancio 2018, andata in Gazzetta il 29 dicembre, prevede nuovi finanziamenti statali alle infrastrutture (lavori pubblici in generale) per 1.214 milioni di euro, che salgono a 2,1 miliardi di euro considerando anche gli "spazi finanziari" agli enti locali, e per 6,6 miliardi di euro nel triennio 2018-2020, che salgono a 8,4 miliardi considerando gli spazi finanziari.

Questi ultimi sono autorizzazioni di spesa agli enti locali in aggiunta ai "patti nazionali" e non si tratta dunque di nuovi finanziamenti, ma di fatto sbloccano nuovi investimenti nei Comuni che hanno risorse ma anche vincoli di contabilità pubblica che li bloccano.

In più c'è anche il nuovo fondo progettazione destinato ai Comuni, che ha 30 milioni di euro all'anno dal 2018 al 2030.

Vediamo dunque le principali misure, con l'aiuto dell'Ufficio studi Ance e della sua tabella.

Per l'articolato si veda la legge di bilancio 2018.

FONDO INVESTIMENTI COMMA 140 (comma 1072)

La parte del leone è giocata dal Fondo Investimenti di cui al comma 140 della legge di Bilancio 2017, rifinanziato dal comma 1072 per 36,115 miliardi di euro complessivi in 16 anni: 800 milioni per il 2018, 1.615 per il 2019, 2.180 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni nel 2024 e infine 2.500 mln per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Fondi che vanno a sommarsi ai 46 miliardi della legge di Bilancio 2016 assegnati con il Dpcm Gentiloni del 27/7/2017, e fanno dunque salire i finanziamenti a 3.562 milioni nel 2018, 4.775 nel 2019, 5.180 nel 2020.

Si veda il servizio per approfondire

MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI (comma 1076)

Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. In tutto si tratta di 1.620 milioni di euro in sei anni, da assegnare con decreto del Ministro delle Infrastrutture da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Si tratta del primo finanziamento destinato a questo scopo dopo molti anni di trascuratezza.

FONDO PROGETTAZIONE DEI COMUNI (comma 1079)

Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla

messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di **30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030** (390 milioni di euro in 13 anni). E' destinato a finanziare soltanto progetti per messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Criteri e modalità di assegnazione dei fondi sono stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture (non c'è termine).

Questo fondo si aggiunge al *Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva di opere pubbliche nelle zone a rischio sismico* (istituito dall'art. 41-bis del D.L. 50/2017), su cui interviene l'art. 17-*quater* del D.L. 148/2017 al fine di rifinanziarlo nonché di ampliarne il campo di applicazione: **per l'anno 2018 è dotato di 25 milioni, per il 2019 30 milioni, per i Comuni in zone sismiche 1 e 2, per progettazioni definitive ed esecutive di opere di messa in sicurezza sismica di edifici pubblici e per opere anti-dissesto idrogeologico.**

PIANO STRAORDINARIO «INVASI» (comma 523)

Per combattere la siccità e potenziare le opere idriche viene istituito il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, da emanare con Dpcm (entro giugno 2018) su proposta del Ministro delle Infrastrutture, d'intesa con la Conferenza Unificata, con elenco degli interventi definito dall'Autorità Energia, gas, risorse idriche per la sezione "acquedotti" e dal ministero delle Infrastrutture per la parte "invasi". Il finanziamento del piano avviene con le risorse a legislazione vigente. *Nelle more del "piano nazionale"* di cui ai commi precedenti, è adottato (senza termine) un *"Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili"*. Finanziamenti: **250 milioni di euro totali, 50 milioni all'anno dal 2018 al 2022.**

FONDI AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (comma 853)

Per favorire gli investimenti, ai Comuni non beneficiari del Piano periferie 2016 (art. 1 comma 974 legge di Bilancio 2016) sono assegnati **contributi per 850 milioni di euro complessivi: 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 per il 2019 e 400 milioni per il 2020.** Per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Richieste dei Comuni al Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018 per quest'anno, poi entro il 20 settembre 2018 per il 2019, e 20 settembre 2019 per il 2020. Massima richiesta per ogni Comune 5,225 milioni. Assegnazione fondi con decreto Ministero dell'Interno entro il 31 marzo per il 2018.

SPAZI FINANZIARI AGLI ENTI LOCALI PER SCUOLE E SPORT (comma 874)

Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari ai Comuni per **900 milioni di euro aggiuntivi per ciascuno degli anni 2018 e 2019, 200 milioni in più rispetto ai 700 milioni che già erano nella legge di Bilancio dello scorso anno per il 2018 e 2019.** Non si tratta di finanziamenti in più, perché gli enti locali se vogliono fare questi investimenti devono coprire la spesa con avanzi di amministrazione o mutui, ma di fatto è un tappo dei limiti di finanza pubblica che viene allentato, dunque di fatto sono investimenti in più autorizzati. Tali spazi possono essere così destinati: 400 milioni di euro annui per interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva.

FONDO SPORT E PERIFERIE (comma 362)

Il Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 viene finanziato stabilmente con **10 milioni all'anno a partire dal 2018.** Entro giugno 2018 il Dpcm che fissa criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti (Ufficio Sport di Palazzo Chigi).

SALVAGUARDIA LAGUNA VENEZIA (comma 852)

Per gli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia di cui all'articolo 6 della legge

speciale 798/1984 sono stanziati 105 milioni di euro complessivi: 25 milioni per l'anno 2018 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

ALTRI INTERVENTI

Si veda la tabella allegata

14. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

09 Gen 2018

Grandi eventi, opere strategiche e gare post-calamità, ecco quando l'Anac può impugnare il bando davanti al Tar

Massimo Frontera

L'Autorità anticorruzione ha chiarito in quali casi potrà esercitare i suoi poteri per impugnare i bandi che, a suo giudizio, presentano irregolarità rispetto al codice appalti. Il chiarimento riguarda i "nuovi" poteri (previsti dall'articolo 211, comma 1-bis, 1-ter e 1-quater del codice appalti) introdotti dalla manovrina (Dl 50/2017) in sostituzione dell'"atto di raccomandazione" che il correttivo al codice aveva cancellato pochi giorni prima dal dlgs 50/2016.

Dallo scorso quattro gennaio l'Authority ha messo in consultazione la bozza di regolamento che perimetra con esattezza i confini del potere di intervento dell'Authority di Raffaele Cantone contro le stazioni appaltanti, in due distinti casi. Il documento - va ricordato - è per ora allo stadio di proposta offerta in consultazione pubblica con possibilità di inviare "contributi" all'Anac entro il 24 gennaio prossimo (attraverso un apposito modulo on line). Il testo definitivo del regolamento potrà arrivare solo dopo la conclusione dell'inchiesta pubblica e dopo il parere del Consiglio di Stato.

L'intervento diretto dell'Anac con impugnazione al Tar dell'atto della Pa

Il primo tipo di azione che il legislatore ha riservato all'Anac è l'impugnazione al Tar dell'atto contestato senza previa interlocuzione o comunicazione con la stazione appaltante che l'ha emesso (articolo 211, comma 1-bis del codice appalti). Questo intervento, dice il codice, si applica a bandi o documenti di gara relativi a «contratti di rilevante impatto», in caso in cui l'Anac riscontri violazioni al codice appalti.

Ebbene, nella proposta di regolamento, l'Anac precisa cosa debba intendersi per «contratti di rilevante impatto». Si tratta, come recita l'articolo 3 del testo dell'Anac, di tutti i contratti di servizi da 25 milioni di euro in su e di tutti i contratti di lavori da 50 milioni di euro in su.

Ci sono poi alcuni tipi di appalti che, indipendentemente dall'importo, secondo l'Anac sono da considerare di "rilevante impatto". Si tratta «dei contratti che riguardino, anche potenzialmente, un ampio numero di operatori, i contratti relativi ad interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico, ad interventi disposti a seguito di calamità naturali, di interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche, i contratti riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti, nonché quelli relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale».

L'intervento dell'Anac con parere motivato alla stazione appaltante

La seconda modalità di intervento è quella dell'azione verso la stazione appaltante attraverso un parere motivato in cui si indicano le «gravi violazioni» al codice e i «vizi di legittimità»

riscontrati nell'atto. Anche in questo caso, se la stazione appaltante non ci ripensa l'Anac può impugnare l'atto di fornite al Tar.

Anche in questo caso, l'Anac, ha specificato i casi in cui si può percorrere questa seconda strada. La lista, indicata all'articolo 6 del testo dell'Anac, compone la seguente ampia casistica: affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella Guue, nella Guri, sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Autorità, laddove tale pubblicazione sia prescritta dal codice; affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l'omissione di bando o avviso ovvero l'irregolare utilizzo dell'avviso di preinformazione di cui all'articolo 59, comma 5 e all'art. 70 del codice; divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara; mancata esclusione di un concorrente per il quale ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 80 del codice ovvero il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1; contratti affidati in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Ue in procedimento ai sensi dell'art. 258 del Tfue; mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all'art. 108, co. 2 del d.lgs. 50/2016; artificioso frazionamento del contratto quando comporti la disapplicazione o elusione della normativa sui contratti pubblici; applicazione della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei prezzi in violazione dei limiti di cui alla normativa vigente; ipotesi in cui sia configurato come contratto di partenariato pubblico-privato o di concessione un contratto che non presenti le caratteristiche di trasferimento del rischio operativo sul soggetto privato; ipotesi di ricorso alla disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile in contrasto con le disposizioni del Codice; affidamenti in house in violazione delle previsioni di cui all'art. 5 co. 1 e 192 del Codice; conclusione di accordi tra amministrazioni in mancanza dei presupposti di cui all'art. 5, co. 6 del Codice; nomina dei commissari di gara in violazione degli art. 77 e 78 del Codice; procedure bandite in violazione degli obblighi di centralizzazione degli acquisti, nonché di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza; mancato utilizzo dei prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità.

La Cassazione: non rileva che il rischio sia basso, le regole di edificazione vanno rispettate

Sisma, sì al sequestro preventivo

Il sindaco non può opporsi alla chiusura della scuola

DI PIER CARLO GALLI


Va posto sotto sequestro preventivo un edificio dedicato ad attività scolastiche, risultato inadeguato dal punto di vista dell'idoneità statica, anche se il rischio sismico risulta essere lieve. Lo sottolinea la sesta sezione penale della Cassazione, sentenza n. 190 depositata ieri, accogliendo il ricorso del capo della procura di Grosseto contro la decisione del Riesame di revocare il sequestro disposto dal gip di un plesso scolastico situato a Ribolla, plesso che accoglieva 300 alunni. Il tribunale aveva ritenuto l'insussistenza di un «pericolo concreto ed attuale di crollo», anche se dall'accertamento del tecnico che aveva redatto il certificato di idoneità statica dell'edificio il rischio sismico era risultato essere (in applicazione dell'indicatore del rischio di collasso

previsto dalle norme tecniche per le costruzioni del 2008) pari a 0,985, registrando così una «inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici soddisfatti al raggiungimento del valore «1», espressivo dell'assenza di criticità in caso di terremoto», in un territorio, come quello del caso in esame, «a bassa sismicità».

La procura di Grosseto, dunque, aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che «in materia antisismica il pericolo legittimante l'adozione del sequestro preventivo, nella non prevedibilità dei terremoti, doveva intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall'esistenza di un pericolo in concreto»: dunque, secondo il pm, «nessun rilievo avrebbe potuto attribuirsi alla circostanza che l'edificio insistesse su un territorio classificato a bassa

sismicità o che l'inadeguatezza dell'immobile rispetto ai parametri costruttivi antisismici fosse minima». La Suprema corte ha condiviso questa tesi, rilevando che «nel carattere non prevedibile dei terremoti la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell'evento».

Il rischio, apprezzato in chiave generale su tutto il territorio nazionale, classificato per zone con indicazione, per ciascuna, della percentuale di esposizione all'evento sismico, si traduce, scrivono i giudici, «nella mappatura dell'intero patrimonio immobiliare con attribuzione alle singole costruzioni di un indicatore del rischio del collasso». L'insosservanza della regola tecnica di edificazione, conclude il Palazzaccio, «integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo o come tale va indagata e rilevata ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo».



Parte il fondo nazionale per l'efficienza energetica

Nuovi finanziamenti statali per favorire interventi in materia di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla pubblica amministrazione su edifici, impianti di teleriscaldamento e processi produttivi. È quanto prevede il decreto attuativo di costituzione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica firmato, nei giorni scorsi, dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, dal ministro dell'ambiente, Gian Luca Galletti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoun. Il provvedimento, annunciato nel decreto legislativo 102/2014, istituisce un fondo rotativo che offrirà garanzie e finanziamenti a tasso agevolato promuovendo, contestualmente, il coinvolgimento di istituti finanziari e investitori privati sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi. Per l'avvio della fase operativa sono stati stanziati 150 milioni di euro già resi disponibili dal ministero dello Sviluppo economico, che destinerà anche un ulteriore introito annuale di circa 35 mln di euro nel triennio 2018-2020. Il fondo, successivamente, verrà alimentato con ulteriori risorse che verranno messe a disposizione dal ministero dell'ambiente. Questo intervento rientra nella Strategia energetica nazionale che ha come obiettivo quello di aumentare il livello di efficienza energetica delle strutture operative ed abitative italiane. Il fondo, inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2018, sarà ampliato con una specifica sezione dedicata all'ecoprestito che ha come scopo quello di potenziare e valorizzare la misura dell'ecobonus. Infine, per quel che riguarda le regole applicative necessarie per presentare la domanda di finanziamento, saranno consultabili entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Pasquale Quaranta



Risparmio energetico. La soluzione, indicata per i condomini, è agevolata dalla legge di Bilancio

Bonus per la microcogenerazione

Si tratta di «unire» le produzioni di energia termica ed elettrica

Antonio De Marco
Saverio Fossati

La nuova buona occasione per i condomini ha un nome che sembra uno scioglilingua: microcogenerazione, che dal 1° gennaio è agevolabile al 65% come gli altri interventi di risparmio energetico. Il costo per uno stabile medio può aggirarsi sui 30-40mila euro con un risparmio energetico annuo pari a circa 5-6mila euro.

In sostanza, dice la legge di Stabilità 2018 (articolo 4), è detraibile dall'Irpef il 65% delle spese per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (Pes),

come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento.

Ma come funziona la microcogenerazione e perché è una buona scelta? Gli edifici condominiali, generalmente, in inverno assorbono gas ed energia elettrica: il gas è bruciato nel generatore termico (con rendimento rispetto all'energia primaria compreso tra 90%-95%) che fornisce acqua calda destinata ai radiatori, mentre l'energia elettrica, per il funzionamento dei servizi comuni (luci, pompe, ascensori, eccetera) è prelevata dalla rete elettrica nazionale, con rendimento, rispetto all'energia primaria del 32%-35 per cento. Complessivamente il rendimento dei due sistemi è relativamente basso.

Per ogni kWh consumato nelle nostre case o nelle attività industriali, commerciali in una centra-

letermoelettrica si "bruciano" circa 3 kWh che tradotti in energia primaria, ad esempio gas metano, corrispondono a circa a 0,334 m3.

In estate viene meno il consumo di gas per riscaldamento ma aumenta l'assorbimento elettrico perché ai servizi tradizionali si aggiungono gli assorbimenti delle macchine per il raffrescamento.


In taluni edifici condominiali, soprattutto quelli che hanno produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, oppure hanno sistemi centralizzati di raffrescamento ad aria, si può individuare una quota di energia termica (riscaldamento invernale/post riscaldamento estivo, produzione acqua calda sanitaria, piscine) e una quota di energia elettrica che sono contemporaneamente assorbite. In questi casi, la cogenerazione è un'interessante applicazione di efficienza energetica.

Si tratta di organizzare un "in-


sieme" tecnologico e impiantistico capace di produrre simultaneamente calore, sotto forma di acqua calda alla temperatura di 80°C - 85°C, ed energia elettrica direttamente in bassa tensione 400/230 V. In sostanza, l'impianto assorbe gas / gasolio o bio-combustibile e fornisce due frutti: acqua calda ad alta temperatura ed energia elettrica in bassa tensione. In questo modo, il rendimento del sistema è notevolmente superiore rispetto al rendimento complessivo ottenibile mediante le due produzioni separate (acqua calda da caldaia condominiale ed energia elettrica da rete urbana).

La soluzione può trovare un buon riscontro in ambito condominiale con taglie di piccola-micro potenza. Gli impianti dovranno avere caratteristiche tali da non comportare incremento di impegno di potenza sulla rete ed avere potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo.

Le anticipazioni



Il quadro dei bonus fiscali
Sul Sole 24 Ore di ieri due pagine sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 nel quadro delle agevolazioni fiscali per il recupero edilizio, il risparmio energetico e le misure antisismiche



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Cloud

09 Gen 2018

Il mancato ritiro del permesso di costruire non comporta la decadenza del titolo edilizio

Pietro Verna

Il permesso di costruire ha effetto fin dal momento della sua emanazione, indipendentemente dal fatto che sia comunicato all'interessato e che questi lo ritiri.

È quanto ha stabilito il TAR Lombardia- Milano (sentenza 14 novembre 2017, n. 2173) accogliendo il ricorso proposto contro l'ordinanza con la quale il Sindaco di Merate (Lecco) aveva ingiunto al proprietario di un edificio di demolirlo per non aver ritirato il permesso di costruire. Circostanza che, ad avviso dell'amministrazione comunale, aveva comportato la decadenza del titolo edilizio ai sensi dell' articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia- TUE) .

La pronuncia del Collegio meneghino

La sentenza muove dal tenore letterale dell' articolo 15, comma 2, del TUE ("Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione [...] non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita") per rilevare che tale disposizione: a) non contempla la decadenza del titolo edilizio né in caso mancato ritiro, né nell'ipotesi di ritardato/mancato pagamento del contributo di costruzione per la quale l'articolo 42 del TUE prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria rapportata all'entità del contributo non pagato e al ritardo accumulato e, nei casi, di più grave ritardo, la possibilità per l'ente locale di tutelarsi mediante la riscossione coattiva; b) ha il solo scopo di dare certezza al termine di validità del titolo abilitativo ai fini di una puntuale individuazione del termine di inizio dei lavori di costruzione. Motivo per il quale è da escludere che il mancato ritiro del permesso di costruire costituisca causa di decadenza, anche perché – argomenta la sentenza- il Comune di Merate " non contesta [...] la violazione dei termini di inizio e fine lavori [e] riconosce che l'intervento sanzionato è conforme, sia per sagoma che volumetria, al permesso di costruire".

Panorama giurisprudenziale

La decisione del Tar Lombardia si allinea all' indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, fatta salva la potestà dell'amministrazione di annullare il titolo edilizio in autotutela prima di darne comunicazione all'interessato (Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 30 novembre 2006, n. 25536), il perfezionamento della concessione edilizia o del permesso a costruire si ha quando il Comune, conclusa favorevolmente l'istruttoria, comunica l'esito positivo della domanda; mentre il successivo pagamento degli oneri e il rilascio materiale del permesso a costruire costituiscono momenti di perfezionamento dell'efficacia di un provvedimento già esistente (ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV: sentenza 21 dicembre, n. 5791 e sentenza, 22 agosto 2013, n. 4255). Motivo per il quale il titolo edilizio è ex se valido ed efficace, a prescindere dalla circostanza che l'interessato abbia materialmente provveduto a ritirarlo (Consiglio di Stato, 22 agosto 2013, n.

4255).

Il che implica che una volta che il Comune manifesti la volontà di rilasciare il titolo, l'interessato ha diritto "al mero rilascio del documento formale di concessione edilizia" (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 30 giugno 2005, n. 3594), fatta salva la possibilità di esercitare tale diritto anche nel caso di una "concessione implicita": ipotesi che si configura quando l'amministrazione, pur non adottando formalmente il provvedimento , "ne determina univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un comportamento conseguente, ovvero determinandosi in una direzione [...] a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente" (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 7 febbraio 2001, n. 813).

Mentre un altro filone giurisprudenziale è dell'avviso che il momento di perfezionamento del permesso di costruire si ha con la materiale consegna del titolo edilizio, poiché il termine «rilascio» che si rinviene nel testo dell'articolo 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001, ancorché in prima lettura si presti a più di una interpretazione, " è in realtà ricollegabile alla materiale consegna di questo, essendo tale significato preferibile poiché più rispondente al lessico del legislatore, se si considera che, laddove quest'ultimo avesse voluto fare riferimento alla data della «emanazione» dell'atto, avrebbe usato sinonimi dal più corretto significato tecnico, come « data dell'atto » oppure, «data di adozione» o, più semplicemente «adozione»" (TAR Campania-Napoli, sentenza 28 agosto 2017, n.4126). Ciò in ragione della natura di "atto recettizio" del permesso di costruire che si perfeziona con la comunicazione agli interessati (ex pluris, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 27 settembre 1996, n 1152).

© L. 01/07/2014/152 - Copyleft per il Sole - CC BY - Attribution/NonCommercial

Guida alla manovra
 LE MISURE FISCALI



Scissione dei pagamenti

La carenza normativa può comportare l'inapplicabilità delle sanzioni a carico di fornitori e cessionari

Corsa a ostacoli per lo split payment

Si attende il decreto per individuare la platea interessata al regime

Marco Magrini
 Benedetto Santacroce

Il 2018 parte fra le incertezze per i soggetti interessati alla disciplina dello split payment. Le nuove regole per le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio scorso, introdotte dal collegato fiscale alla legge di Bilancio (Dl 148/2017), non sono state accompagnate, fino ad ora, dall'atteso decreto ministeriale di attuazione, con problemi sia per i fornitori, sia per i cessionari, legati all'incerta individuazione delle nuove categorie dei soggetti che proprio dal 2018 entrano a far parte del sistema della scissione Iva.

Fin qui l'unica fonte di riferimento, anche se non supportata dal punto di vista normativo, è costituita dagli elenchi pubblicati il 19 dicembre 2017 dal Dipartimento finanze sul proprio sito. Con le previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 del Dl 148/2017, rispettivamente di rinvio alla norma di attuazione e differimento dell'entrata in vigore delle novità, la carenza normativa determinata dall'assenza del decreto Mef se non provoca l'effetto di posticipare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di soggetti coinvolti, potrà comportare però l'inapplicabilità di sanzioni ai fornitori e ai nuovi cessionari split payment per errori causati dall'incerta situazione.

Si ricorda che questi elenchi sono consultabili sulla specifica applicazione informatica (www.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/) con cui è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti pubblici, delle so-

cietà, tramite codice fiscale.

I fornitori, per capire se il proprio cliente rientra dal 2018 fra quelli del comma 1-bis, lettere da oa) a d) dell'articolo 17-ter, a cui fatturare applicando le regole split payment, possono consultare gli elenchi disponibili quale unico riferimento "ufficiale" di ausilio e orientamento.

Nessuna novità per le Pa per le quali sarà sempre possibile fare riferimento all'elenco IPA pubblicato sul sito dell'Indice delle pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

In questa fase, tenuto conto anche dell'esperienza della costruzione del 2017, gli elenchi probabilmente mancheranno di ricomprendere numerosi sog-

getti e laddove il loro fornitore abbiano elementi tali per cui possono ritenere che i loro clienti debbano rientrare nella disciplina, contrariamente a quanto sostenuto dalla circolare 27/E/2017, sarà opportuna l'attivazione della procedura stabilita dall'articolo 17-ter, comma 1-quater, del Dpr 633/1972 con richiesta del rilascio di attestazione di essere o meno soggetti alla scissione dei pagamenti.

Allo stesso modo i soggetti (cessionari) che ritengano di avere le caratteristiche previste dalla norma, in particolare con riferimento alle nuove categorie introdotte, e dopo la consultazione degli elenchi non si ritrovino negli stessi (fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB) potranno segnalare eventuali mancanze o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta previsto dalla specifica applicazione informatica. Per alcuni di questi soggetti non sarà affatto semplice superare alcuni problemi di carattere tecnico. Si pensi, ad esempio, alle fondazioni partecipate dalle Pa per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%. Per questi soggetti - che non svolgendo attività economica non sono iscritti al Registro imprese o al Rea - quando il sistema di iscrizione richiede l'obbligatoria allegazione della visura camerale sarà impossibile di procedere e tornerà utile l'attestazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Split payment

È il meccanismo della scissione dei pagamenti per la Pa. Le fatture emesse nei confronti delle amministrazioni pubbliche, società controllate dalla presidenza del Consiglio, ministeri, Regioni, Province, Comuni, dalle metropolitane e urioni dei Comuni e dalle società quotate, non comportano la liquidazione della stessa a carico del fornitore emittente, ma l'imposta dovrà essere versata da parte del cessionario/committente.

Partenza in salita

ELENCO DELLE IPA DAL 2018

Elenco Ipa pubblicato sul sito dell'Indice delle pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it)
 • Dpr 633/1972, articolo 17-ter, comma 1

ELENCO DAL 2015

Società controllate di fatto direttamente o indirettamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri; enti e società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni locali o dagli enti nazionali di previdenza e assistenza; enti e le fondazioni partecipate per almeno il 70% da amministrazioni pubbliche; società quotate inserite nell'Indice Ftse Mib
 • Dpr 633/1972, articolo 17-ter, comma 1-bis

IN NUOVI SOGGETTI CLIENTI

Per l'eventuale applicazione dello split payment: gli iscritti negli elenchi pubblicati potranno dare diretta informativa ai loro fornitori per una immediata applicazione; gli iscritti negli elenchi che non hanno i requisiti stabiliti dal comma 1-bis potranno chiedere la cancellazione e informare i loro fornitori; i non iscritti negli elenchi in possesso delle caratteristiche stabilite dal comma 1-bis dovranno chiedere l'iscrizione tramite la piattaforma del Dipartimento finanze e nel frattempo rilasciare l'attestazione d'immediata applicazione
 • Dpr 633/1972, articolo 17, comma 1-bis

PER LE FATTURE

Per l'emissione delle fatture dal 1° gennaio 2018:
 • dovranno controllare se i loro clienti sono inseriti negli elenchi
 • se i loro clienti che hanno i requisiti stabiliti dal comma 1-bis non sono negli elenchi potranno chiedere l'attestazione per l'immediata applicazione

